



Prot. 9545

Roma, 05 marzo 2020

**Dott. Massimo Parisi**  
**Direttore Generale del Personale**  
**e delle Risorse – DAP**  
**R O M A**

e, p.c.

**Pres. Francesco Basentini**  
**Capo del DAP**  
**R O M A**

**Oggetto: Operatori del Corpo di polizia penitenziaria.**  
**Mancato riconoscimento congedo ordinario maturato in anni pregressi.**

*Gentile Direttore Generale,*

in diverse sedi penitenziarie, a macchia di leopardo lungo il territorio nazionale, si stanno registrando casi di mancato riconoscimento di giornate di congedo ordinario maturate e non fruiti in anni pregressi da parte di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Quanto sopra poiché, a dire delle Direzioni delle sedi in cui prestano servizio gli interessati, sarebbe intervenuta una sorta di *prescrizione* del diritto al congedo ordinario sol perché non effettivamente esercitato entro i termini massimi, anche di riporto, *contrattualmente* sanciti – posti in verità a garanzia del dipendente – e, talvolta, mancherebbe una richiesta formale di poterne godere entro i medesimi.

Ciò premesso, appare di tautologica evidenza che il diritto alla fruizione del congedo ordinario, ossia delle ferie annuali, sia costituzionalmente tutelato e indisponibile e che, oltretutto, non vi si potrebbe rinunciare (salvo i casi, regolamentati, di cessione parziale per gravi motivi e che comunque non interessano allo stato il *comparto sicurezza*) neppure in maniera espressa, figurarsi in maniera tacita (art. 36 Costituzione).

Peraltro, come si evince anche dalla giurisprudenza nazionale ed europea (*cf.*, *ex plurimis*, causa C- 696/16 emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia il 6 novembre 2018) il datore di lavoro ha l'onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

In definitiva, risulta persino lapalissiano che la mancata richiesta di fruizione del congedo ordinario non possa ritenersi *sic et simpliciter*, in assenza di atti sollecitatori a farlo dell'Amministrazione da compiersi anche in ossequio al dettato dell'art. 97 della Carta, presupposto idoneo a determinare la decadenza dal diritto a beneficiarne.

Peraltro, tutto ciò senza neanche voler richiamare la grave emergenza, decretata negli anni appena passati anche formalmente, che ha interessato e interessa tuttora il sistema penitenziario del Paese e la pesantissima inadeguatezza degli organici della Polizia penitenziaria.

Per quanto accennato e pure al fine di evitare spiacevoli e costosi contenziosi in sede giurisdizionale, si prega la S.V. di voler impartire urgentissime e univoche direttive sulla materia, finalizzate anche risolvere la problematica qui denunciata.

Nell'attesa di un cortese e indifferibile riscontro, molti cordiali saluti.

p. UILPA Polizia Penitenziaria  
gennarino de fazio